

Indennità per specifiche responsabilità - Art. 84 CCNL 16/11/2022.

Il nuovo CCNL ha completamente riscritto la disciplina delle specifiche responsabilità, disapplicando e sostituendo l'art. 70-quinques del CCNL 21/05/2018.

In particolare, viene prevista un'unica tipologia di indennità per specifiche responsabilità (non più distinta tra personale delle varie categorie non incaricato di P.O. e personale con qualifica di Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale, tributi, ecc.), di importo non superiore a Euro 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di Euro 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q., sempre con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate, elencando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relative fattispecie.

Non viene tuttavia modificata la disciplina di fondo, che rimane inalterata a partire dalle previgenti disposizioni ex art. 17, comma 2, lett. i) ed f), del CCNL dell'1/04/1999 ed ex art. 70-quinques del CCNL 21/05/2018; riportiamo, quindi, le indicazioni operative Aran fornite nel tempo in merito a tale tipologia di indennità:

- 1. nel contratto decentrato integrativo devono essere definiti i criteri e le condizioni per il pagamento dell'incentivo. Spetta, invece, ad altri soggetti (in base alla competenza in merito stabilita dal vigente ordinamento) formalizzare gli atti di incarico (organi politici e dirigenti);*
- 2. la disciplina contrattuale, ai fini della possibile erogazione del compenso di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/04/1999 (ora art. 84 CCNL 16/11/2022), non prende in considerazione tutti i lavoratori in servizio nelle diverse aree di attività considerate (ad esempio, tutti gli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e tutto il personale addetto ai servizi di protezione civile), ma, tra questi, solo quelli ai quali siano affidati formalmente, nell'ambito delle loro attività, particolari compiti di responsabilità;*
- 3. ai sensi della medesima disciplina contrattuale, può essere riconosciuta l'indennità per "ufficiale giudiziario" solo se il dipendente interessato possiede tale qualifica e svolge la corrispondente funzione, che potrebbe essere affidata, come aggiuntiva, ad un lavoratore con profilo di messo notificatore. Pertanto, se il messo notificatore non possiede anche la funzione di "ufficiale giudiziario", non può essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/04/1999 (ora art. 84 CCNL 16/11/2022).*

L'art. 80, comma 3, del CCNL 16/11/2022 prevede che la contrattazione integrativa debba destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 79, comma 2 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, nonché alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

CFL179

L'indennità per specifiche responsabilità, così come disciplinata dall'art. 84 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, può essere riconosciuta al personale di un ente locale (non titolare di posizione organizzativa) in relazione allo svolgimento di specifici progetti/obiettivi, il cui compenso è liquidato a consuntivo a seguito di apposita rendicontazione circa l'effettivo raggiungimento dei risultati previsti nell'incarico? In particolare, vista la nuova formulazione della disciplina di tale indennità, si chiede se sia coerente una disciplina che preveda l'individuazione annuale di dipendenti incaricati della realizzazione di progetti o di attività particolarmente complesse o implicanti una totale autonomia o responsabilità, cui assegnare tale indennità, considerando tale remunerazione come compenso "una tantum" e non una voce fissa da collegarsi esclusivamente allo svolgimento di specifiche funzioni.

L'impianto dell'istituto dell'indennità di "specifiche responsabilità" contenuto all'art. 84 del nuovo CCNL Funzioni Locali, ricalca quello dell'art. 70 quinques del CCNL 21.05.2018. Come esplicitamente formulato nel comma 1 dello stesso art. 84, l'indennità di che trattasi può essere riconosciuta per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, secondo i criteri generali di cui all'art. 7, comma 4, lett. f). Si ritiene, pertanto, che tale indennità, debba essere erogata sulla base di criteri predeterminati in contrattazione integrativa, necessariamente per lo svolgimento di attività che richiedano una maggiore responsabilità, eventualmente collegate anche a specifici progetti.